Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 20 marzo 1934 - Anno XII** **Numero 66**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganSi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-Centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-Centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1934, n. 384.
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'assegnazione di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1933, n. 622, è ridotta a L. 390.000.000 per l'esercizio 1934-35 ed è fissata in L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38.

Art. 3.

La quota annua autorizzata con l'art. 3 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per le spese di miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, è ridotta, per l'esercizio finanziario 1934-35, a L. 18.600.000.

Art. 4.

La quota annua autorizzata con l'art. 4 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1934-35, in L. 12.870.000.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 20 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese, in relazione al disposto del successivo art. 44, ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1934-35 complessivamente la somma di L. 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1934-35, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Art. 6.

È prorogata, a tutto l'esercizio finanziario 1934-35, la facoltà concessa al Ministro della marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.
Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.
Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.
Difese marittime e costiere, ecc.
Combustili liquidi e solidi, ecc.
Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.
Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.
Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.
Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale - Stipendi, ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	3,800,000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	150,000 —
3	Servizio delle autovetture per l'Amministrazione centrale	70,000 —
4	Biblioteche della Regia marina	50,000 —
5	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	25,000 —
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
7	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	35,000 —
8	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*)	50,000 —
9	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	80,000 —
10	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti ed al basso personale in attività di servizio	10,000 —
11	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	78,000 —
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, al personale tecnico, ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e presso il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato	550,000 —
13	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale ed ai membri di Commissioni esaminatrici	70,000 —
14	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	290,000 —
15	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	8,000 —
16	Spese casuali	12,000 —
17	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della Regia marina (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		5,278,000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
18	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (*Spese fisse*)	60,000,000 —
19	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*)	36,000,000 —
20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	70,000 —
		96,070,000 —
	SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO.	
21	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	4,200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
22	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Spese di esercizio del naviglio addetto al servizio dei fari - Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento	2,002,000 —
23	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste - Indennità di responsabilità ai comandanti di zona	100,000 —
		6,302,000 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE.	
24	Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	50,500,000 —
25	Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*)	1,300,000 —
26	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	200,000 —
27	Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme	90,500,000 —
28	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi	26,500,000 —
29	Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	15,900,000 —
30	Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	69,000,000 —
31	Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni - Contribuzione alla Cassa invalidi della marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, alte paghe ai musicanti e strumenti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinai - Trasporti di materiali - Rette ad Istituti per ricovero di figli di militari	10,000,000 —
32	Difese costiere - Soprassoldi al personale	475,000 —
33	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri - Contributo al Comitato interministeriale per i servizi elettrici	800,000 —
34	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi	2,830,000 —
35	Retribuzioni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento	550,000 —
36	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (Regio decreto 2 giugno 1924, n. 931) (*Spese fisse*)	700,000 —
37	Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali, per i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e per gli estranei	4,575,000 —
38	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi	5,400,000 —
39	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi della Regia marina	*per memoria.*
40	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	3,500,000 —
41	Armamenti navali (competenza di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore	44,500,000 —
42	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti - Comando delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	3,600,000 —
43	Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi ai professori civili (*Spese fisse*)	475,000 —
44	Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare (*Spesa obbligatoria*)	65,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
45	Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*)	550,000 —
46	Servizio idrografico - Materiale - Contributo all'Istituto internazionale idrografico di Monaco	450,000 —
47	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	2,600,000 —
48	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*)	930,000 —
49	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare e nuove costruzioni ordinarie per i servizi militari marittimi - Spese di materiali, mercedi ed assegni vari al personale lavorante - Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	12,500,000 —
50	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare	2,100,000 —
51	Personali civili dipartimentali (di ragioneria, d'ordine, chimici, tecnici e disegnatori tecnici dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	12,850,000 —
52	Indennità di gestione e di responsabilità	115,000 —
53	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	1,500,000 —
54	Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica - Materiale di uso specifico delle difese stesse, compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	31,000,000 —
55	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	700,000 —
56	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra in genere della Regia marina - Spese relative - Ricostituzione delle scorte nei depositi combustibili - Costruzione ed impianti di serbatoi di combustibili liquidi - Fornitura di energia per l'esercizio degli apparati motori per i servizi a terra e per le Regie navi in disarmo e in riparazione - Materiali occorrenti per la produzione, trasformazione e utilizzazione della energia elettrica nei Regi arsenali militari marittimi, basi navali, officine	66,000,000 —
57	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Materiali di consumo per le Regie navi	16,200,000 —
58	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	4,300,000 —
59	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali - Spese per i musei navali	6,300,000 —
60	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata - Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico - Acquisto di navi già costruite	390,000,000 —
61	Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, controdistinti da caratteristiche della Regia marina - Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dalla industria privata	53,930,000 —
62	Rinnovamento munizionamento e torpedini - Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo - Materiali per la costruzione di bersagli - Premi di tiro	15,200,000 —
63	Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese d'assicurazione - Acquisto di mute speciali da lavoro ed oggetti di medicazione pel personale lavorante della Regia marina	74,600,000 —
64	**Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)**	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
65	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	4,000,000 —
66	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti sprovvisti di assegni	220,000 —
67	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali	300,000 —
68	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	425,000 —
		1,028,140,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
69	Personale transitorio in via di eliminazione	240,000 —
70	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (*Spese fisse*)	460,000 —
71	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia	950,000 —
72	Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima	13,000,000 —
73	Indennità di licenziamento al personale lavorante della Regia marina (Regi decreti 19 aprile 1923, n. 945 e 7 giugno 1928, numero 1536)	200,000 —
74	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*)	2,300,000 —
		17,150,000 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE.	
75	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	*per memoria*
76	Miglioramento dell'efficienza bellica della Piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi - Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante - Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	18,600,000 —
77	Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali - Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante	12,870,000 —
78	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	370,477 —
		31,840,477 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA.	
79	Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina (Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638)	40,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5,278,000 —
	Debito vitalizio	96,070,000 —
	Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	6,502,000 —
	Spese per la marina militare	1,028,140,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	1,135,790,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	17,150,000 —
	Spese per la marina militare	31,840,477 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	48,990,477 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano nell'entrata	40,000,000 —
	Totale del Titolo II. Spesa straordinaria	88,990,477 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	1,224,780,477 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,184,780,477 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	40,000,000 —
	Totale generale	1,224,780,477 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1934-35, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 65 (articoli 20 e 44 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Cap. n. 24. — Ufficiali della Regia marina Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

» n. 25. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*).

» n. 26. — Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.

» n. 27. — Corpo Reale equipaggi marittimi Stipendi ed assegni vari continuativi paghe e rafferme.

» n. 28. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.

» n. 29. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

» n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

» n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.

» n. 32. — Difese costiere - Soprassoldi al personale.

» n. 33. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale miltare - Spese per fattorini e cantonieri, ecc.

» n. 34. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

» n. 35. — Retribuzioni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento.

» n. 36. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc. (*Spese fisse*).

» n. 37. — Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali, ecc.

» n. 38. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale Equipaggi marittimi.

» n. 40. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari

» n. 41. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.

» n. 42. — Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti, ecc.).

Cap. n. 47. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale).

» n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

» n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio, ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina - Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dall'industria privata.

» n. 63. — Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione - Acquisto di mute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione pel personale lavorante della Regia marina.

» n. 64. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

» n. 70. — Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (*Spese fisse*).

» n. 71. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

» n. 72. — Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

» n. 74 — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1934, n. 385.

Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitrato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama, firmato in Panama il 14 dicembre 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di arbitrato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama, firmato in Panama il 14 dicembre 1932.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a partire dalla data dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 60. — MANCINI.

Trattato di conciliazione e arbitrato tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama.

Sua Maestà il Re d'Italia e il *Presidente della Repubblica di Panama* animati dal desiderio di stringere sempre più i vincoli di amicizia che uniscono l'Italia ed il Panama e dai sentimenti di cordialità che caratterizzano i loro reciproci rapporti, hanno deciso di concludere un Trattato per il regolamento amichevole delle controversie che potrebbero sorgere fra i due Paesi, ed a questo scopo hanno nominati i loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Nob. Dottor Conte VITTORIO M. NEGRI, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, Cavaliere Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso il Governo della Repubblica di Panama.

Il Presidente della Repubblica di Panama:

Sua Eccellenza il Dottor GIOVANNI DEMOSTENE AROSEMENA, Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia, etc., etc, Suo Ministro per gli affari esteri,

i quali, dopo aver esaminato i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie di qualsiasi natura che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via diplomatica entro un congruo termine.

Qualora la procedura di conciliazione fallisse, si provvederà al regolamento giudiziario conformemente agli articoli 16 e seguenti del presente Trattato.

Le controversie per la cui soluzione le Alte Parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti fra loro, saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi.

Art. 2.

Le Alte Parti contraenti si obbligano, in caso di conflitto, di non iniziare alcun atto che significhi ostilità di una delle Parti contro l'altra, fino a tanto che non si sia esaurito il procedimento di conciliazione a cui si riferisce l'articolo precedente ed il procedimento di arbitrato a cui si riferisce l'art. 16 del presente Trattato.

Art. 3.

Nel caso di controversia di competenza di una Autorità giurisdizionale o amministrativa locale, secondo le leggi del Paese contro il quale è avanzato il reclamo, quest'ultimo può pretendere che la controversia stessa non sia sottoposta alla Commissione di conciliazione od al Tribunale arbitrale prima che una decisione definitiva sia intervenuta da parte della Autorità anzidetta.

Entro un anno dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva, la medesima controversia può esser portata davanti alla Commissione di conciliazione ed al Tribunale arbitrale soltanto per il motivo che la decisione intervenuta costituisca « diniego di giustizia ».

Art. 4.

Le Alte Parti contraenti istituiranno una Commissione di conciliazione composta di cinque membri, ogni volta che sarà necessario, conformemente all'articolo 1.

Le Alte Parti contraenti nomineranno, ciascuna a loro scelta, uno dei membri e designeranno gli altri di comune accordo. I cinque membri non dovranno essere cittadini dell'una o dell'altra delle Parti contraenti nè avere il domicilio nel loro territorio o trovarsi al loro servizio.

Il presidente sarà, di comune accordo, nominato dalle Parti contraenti fra i membri designati in comune.

Art. 5.

Qualora entro tre mesi dalla domanda di una delle Parti di sottomettere la controversia al procedimento di conciliazione, non siasi raggiunto l'accordo sui membri da designarsi in comune, si procederà alla loro nomina conformemente all'art. 45 della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 relativa al pacifico regolamento dei conflitti internazionali.

Analogamente si provvederà per la sostituzione d'uno di detti membri ove questa non abbia luogo entro tre mesi dalla vacanza.

Art. 6.

La Commissione di conciliazione avrà il compito di facilitare la soluzione della controversia, chiarendo, mediante esame imparziale e coscienzioso, le questioni di fatto e formulando delle proposte dirette al regolamento della contestazione.

La Commissione sarà investita della controversia mediante richiesta indirizzata al presidente dalle due Parti o da una di esse.

Nel caso in cui la richiesta sia fatta da una sola delle Parti, essa sarà senza indugio comunicata dalla Commissione all'altra Parte.

Art. 7.

La procedura davanti alla Commissione si svolgerà in contraddittorio.

La Commissione stabilirà la propria procedura tenendo conto, salvo decisione contraria presa all'unanimità, delle clausole contenute nel titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sul regolamento pacifico dei conflitti internazionali.

Art. 8.

Le decisioni della Commissione saranno prese a porte chiuse, a meno che la Commissione, d'accordo con le Parti, non decida diversamente.

Art. 9.

Le Parti contraenti avranno diritto di nominare Agenti speciali, che le rappresentino presso la Commissione. Questi agiranno nello stesso tempo da intermediari tra esse e la Commissione, e potranno presentare a questa gli atti e le memorie che le Parti riterranno utili alla discussione.

Le Parti contraenti potranno inoltre farsi assistere da consulenti o da periti da esse nominati e chiedere che siano sentite le persone la cui testimonianza ritengano utile.

Art. 10.

Le Parti contraenti si obbligano a facilitare nella più larga misura i lavori della Commissione, ed, in particolare, a usare tutti i mezzi a loro disposizione secondo la rispettiva legislazione interna, per darle la possibilità di interrogare sul territorio di esse testimoni e di valersi di periti e di procedere a sopraluoghi.

Art. 11.

Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza di voti.

Art. 12.

La Commissione presenterà la sua relazione entro sei mesi dal giorno della sua prima riunione a meno che le Parti contraenti non concordino di prorogare detto termine.

A ciascuna delle Parti sarà rimesso un esemplare della relazione.

La relazione della Commissione, sia rispetto all'accertamento dei fatti, sia rispetto alle questioni di diritto, non avrà carattere di decisione definitiva obbligatoria.

Art. 13.

La Commissione di conciliazione fisserà il termine, in ogni caso mai superiore a quattro mesi, entro il quale le Parti dovranno pronunziarsi sulle sue proposte.

Art. 14.

Durante lo svolgimento della procedura, i membri della Commissione di conciliazione riceveranno un'indennità, l'ammontare della quale sarà stabilito dalle Parti contraenti.

Ognuna delle Parti sosterrà le proprie spese ed una metà delle spese della Commissione.

Art. 15.

La relazione della Commissione non potrà essere pubblicata senza il consenso delle due Parti; in caso di disaccordo, deciderà la Commissione.

Art. 16.

Se una delle Parti non accetta le proposte della Commissione, oppure non si pronuncia entro il termine fissato nella relazione, ciascuno dei due Stati potrà sottomettere alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja la controversia, perchè sia decisa mediante l'applicazione dei principî di diritto, quando la controversia sia di natura giuridica.

Qualora, secondo il parere della Corte permanente di giustizia internazionale, la controversia non abbia carattere giuridico, le Alte Parti convengono che sarà trattata « ex-aequo et bono ».

Art. 17.

Le Parti contraenti stabiliranno, caso per caso, in uno speciale compromesso, i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione; in caso di disaccordo ciascuna Parte potrà portare la controversia direttamente innanzi alla Corte mediante ricorso.

Il compromesso sarà interpretato in ogni sua parte dalla Corte di giustizia.

Art. 18.

Qualora la Corte permanente di giustizia internazionale dichiarasse che una decisione dell'Autorità giudiziaria o di qualsiasi altra Autorità di una delle Parti contraenti sia in tutto o in parte in contrasto con il diritto internazionale e se il diritto pubblico di questa Parte non permettesse o permettesse solo parzialmente di eliminare in via amministrativa le conseguenze della decisione in parola, deve essere allora accordata alla Parte lesa una equa soddisfazione di altra specie.

Art. 19.

La decisione della Corte permanente di giustizia internazionale deve essere accolta ed eseguita in buona fede dalle Parti.

Le difficoltà che potranno sorgere dalla sua interpretazione saranno risolte dalla Corte permanente di giustizia internazionale di cui ognuna delle due Parti potrà domandare, per mezzo di semplice richiesta, l'intervento in qualsiasi momento, a fine di ottenere la corretta interpretazione della decisione.

Art. 20.

Durante il corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria le Parti contraenti devono astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione di conciliazione, ovvero l'esecuzione della decisione della Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. 21.

Le contestazioni relative alla interpretazione o esecuzione del presente Trattato saranno, salvo accordi in contrario, sottomesse direttamente alla Corte permanente di giustizia internazionale per mezzo di semplice richiesta.

Art. 22.

Il presente Trattato non porta alcuna modificazione ai diritti ed agli obblighi delle parti contraenti in quanto mem-

bri della Società delle Nazioni, nè limita in alcun modo le attribuzioni e la competenza della Società delle Nazioni.

Resta nondimeno inteso che ogni controversia fra le Parti contraenti dovrà essere sottomessa alla procedura di cui all'art. 1 del presente Trattato, prima di essere deferita al Consiglio della Società delle Nazioni secondo l'art. 15 del Patto.

Art. 23.

I procedimenti di conciliazione o di regolamento giudiziario in corso alla scadenza del presente Trattato saranno regolati dalle disposizioni di esso, salvo che le Parti contraenti abbiano convenuto diversamente.

Art. 24.

Il presente Trattato è redatto in due originali, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.

Art. 25.

Questo Trattato dovrà essere ratificato e i documenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile.

Esso entrerà in vigore appena avvenuto il cambio delle ratifiche ed avrà la durata di cinque anni, dopo dei quali continuerà in vigore indefinitamente, però potrà essere denunciato da qualsiasi delle due Parti mediante avviso anticipato di un anno, trascorso il quale cesserà nei suoi effetti.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in Panama il giorno quattordici dicembre dell'anno millenovecentotrentadue (XI E. F.).

(*L. S.*) Vittorio Negri. (*L. S.*) G. D. Arosemena.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Suvich.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1934, n. 386.

Erezione in ente morale dell'Istituto femminile d'istruzione elementare e professionale di Catanzaro.

N. 386. R. decreto 4 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, l'Istituto femminile d'istruzione elementare e professionale di Catanzaro, viene eretto in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. 387.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie elettriche abruzzesi (Pescara-Penne).

N. 387. R. decreto 15 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie elettriche abruzzesi (Pescara-Penne).

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 388.

Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto 18 agosto 1916 dell'Arcivescovo di Cosenza relativo a due parrocchie in Carolei.

N. 388. R. decreto 18 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 18 agosto 1916 dell'Arcivescovo di Cosenza, con cui, delle due parrocchie esistenti nella Chiesa di S. Maria Assunta in Carolei (quella di S. Nicola e quella di S. Pietro e S. Maria Assunta), la prima rimane nella Chiesa di S. Maria Assunta e la seconda viene trasferita nella Chiesa di S. Maria del Carmine con il titolo di Parrocchia di S. Pietro.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. 389.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda municipale delle tramvie elettriche di Bologna.

N. 389. R. decreto 15 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Azienda municipale delle tramvie elettriche di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1934.

Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Mutua pugliese contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede in Bari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, concernente la determinazione degli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni in agricoltura e il trasferimento della gestione dagli Istituti preesistenti;

Veduto lo statuto in vigore della Mutua pugliese contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura con sede in Bari, approvato con R. decreto 16 giugno 1932-X;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, il presidente, Ricchioni on. prof. Vincenzo, è nominato, per la durata di mesi quattro, commissario della Mutua pugliese contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede in Bari.

Al commissario predetto sono affidati i poteri del Consiglio di amministrazione con la facoltà di proporre al Ministero delle corporazioni, le modifiche allo statuto, e al regolamento del personale, conseguenti all'applicazione del predetto Regio decreto-legge, o che comunque fossero ritenute opportune.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci, attualmente in carica, continuerà ad esercitare le proprie funzioni, durante tutto il periodo di applicazione dell'articolo precedente.

Art. 3.

La nomina di cui all'art. 1 avrà effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla data stessa cesserà di funzionare il Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(5979)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1934.

Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Mutua agraria infortuni, con sede in Bologna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, concernente la determinazione degli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni in agricoltura e il trasferimento della gestione dagli Istituti preesistenti;

Veduto lo statuto in vigore della Mutua agraria infortuni, con sede in Bologna, approvato con R. decreto 17 novembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 379, il presidente, Niccolini comm. dottor Pietro, senatore del Regno, è nominato, per la durata di mesi quattro, commissario della « Mutua agraria infortuni », con sede in Bologna.

Al commissario predetto sono affidati i poteri del Consiglio di amministrazione con la facoltà di proporre al Ministero delle corporazioni, le modificazioni allo statuto, e al regolamento del personale, conseguenti all'applicazione del predetto Regio decreto-legge, o che comunque fossero ritenute opportune.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci, attualmente in carica, continuerà ad esercitare le proprie funzioni, durante tutto il periodo di applicazione dell'articolo precedente.

Art. 3.

La nomina di cui all'art. 1 avrà effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla data stessa cesserà di funzionare il Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(5981)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1934.

Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa mutua infortuni agricoli per il compartimento di Cagliari, con sede in Cagliari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, concernente la determinazione degli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni in agricoltura e il trasferimento della gestione dagli Istituti preesistenti;

Veduto lo statuto in vigore della Cassa mutua infortuni agricoli per il compartimento di Cagliari, con sede in Cagliari, approvato con R. decreto 30 aprile 1931-X;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, il presidente, sig. Massa cav. avvocato Benedetto, è nominato, per la durata di mesi quattro, commissario della Cassa mutua infortuni agricoli per il compartimento di Cagliari, con sede in Cagliari.

Al commissario predetto sono affidati i poteri del Consiglio di amministrazione con la facoltà di proporre al Ministero delle corporazioni, le modificazioni allo statuto, e al regolamento del personale, conseguenti all'applicazione del predetto Regio decreto-legge, o che comunque fossero ritenute opportune.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci, attualmente in carica, continuerà ad esercitare le proprie funzioni, durante tutto il periodo di applicazione dell'articolo precedente.

Art. 3.

La nomina di cui all'art. 1 avrà effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cesserà di funzionare il Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(5980)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1934.

Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa mutua per gli infortuni agricoli della Campania, con sede in Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, concernente la determinazione degli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni in agricoltura e il trasferimento della gestione dagli Istituti preesistenti;

Veduto lo statuto in vigore della Cassa mutua per gl'infortuni agricoli della Campania con sede in Napoli, approvato

con R. decreto 21 ottobre 1926, modificato con R. decreto 10 agosto 1928-VI, e con R. decreto 25 gennaio 1932;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, il presidente, Borriello on. gr. uff. ciale Biagio, è nominato, per la durata di mesi quattro, commissario della Cassa mutua per gl'infortuni agricoli della Campania, con sede in Napoli.

Al commissario predetto sono affidati i poteri del Consiglio di amministrazione con la facoltà di proporre al Ministero delle corporazioni, le modificazioni allo statuto, e al regolamento del personale, conseguenti all'applicazione del predetto Regio decreto-legge, o che comunque fossero ritenute opportune.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci, attualmente in carica, continuerà ad esercitare le proprie funzioni, durante tutto il periodo di applicazione dell'articolo precedente.

Art. 3.

La nomina di cui all'art. 1 avrà effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cesserà di funzionare il Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(5978)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1934.
Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa mutua giuliana di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede a Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, concernente la determinazione degli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni in agricoltura e il trasferimento della gestione dagli Istituti preesistenti;

Veduto lo statuto in vigore della Cassa mutua giuliana di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede in Trieste, approvato con R. decreto 15 settembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, il presidente, sig. Cosolo comm. Pirro, è nominato, per la durata di mesi quattro, commissario della Cassa mutua giuliana di assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede a Trieste.

Al commissario predetto sono affidati i poteri del Consiglio di amministrazione con la facoltà di proporre al Ministero delle corporazioni, le modificazioni allo statuto, e al regolamento del personale, conseguenti all'applicazione del predetto Regio decreto-legge, o che comunque fossero ritenute opportune.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci, attualmente in carica, continuerà ad esercitare le proprie funzioni. durante tutto il periodo di applicazione dell'articolo precedente.

Art. 3.

La nomina di cui all'art. 1 avrà effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data cesserà di funzionare il Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(5998)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1934.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società « Montecatini », « Ollomont » ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalle società « Montecatini, società generale per l'industria mineraria ed agricola », « Società concimi ed anticrittogamici », « Fabbriche riunite degli agricoltori italiani », « Società italiana prodotti azotati », « Società solfuro di carbonio » con sede in Milano, e « Ollomont » con sede in Torino, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le società « Montecatini », « Ollomont », « Concimi ed anticrittogamici », « Fabbriche riunite degli agricoltori italiani », « Società italiana prodotti azotati » e « Società solfuro di carbonio », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto, nei giornali *Il Popolo d'Italia* di Milano e *La Stampa* di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5997)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1934.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli nominativi per i buoni del Tesoro novennali 1943 delle serie A, B, C, D, E, F e G.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, che autorizza la creazione e la emissione di buoni novennali del Tesoro 4 per cento;

Ritenuto che in forza del citato R. decreto-legge sono state emesse sei serie, *A, B, C, D, E, F,* di buoni del tesoro novennali 4 per cento per lire un miliardo ciascuna di capitale nominale, e una serie *G* per l'importo di 450 milioni;

Vista, nell'art. 2 del suo decreto 7 gennaio 1934, recante norme per l'emissione dei predetti buoni novennali 4 per cento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1934, n. 5, la riserva di provvedere con altro decreto all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei nuovi buoni;

Determina:

Art. 1

I buoni del Tesoro novennali 4 per cento *nominativi,* per le serie *A, B, C, D, E, F, G,* emesse in forza del R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, sono stampati su carta filigranata di color rosa, portante, in tutto il campo del foglio, una filigrana in chiaro, costituita da corone reali e linee sinuose parallele.

I buoni suddetti sono stampati litograficamente sia nel recto che sul verso.

Ciascun buono consta di due parti: del corpo del titolo, e di una serie di 18 cedole per la riscossione degli interessi semestrali.

La stampa della parte anteriore del corpo del titolo è costituita da un fondo impresso in colore chiaro, contenente, ripetuta innumerevoli volte, la leggenda « Buono del Tesoro ». Il detto fondo è contornato da una cornice, stampata a colore più forte, formata di foglie di alloro intrecciate, e fiancheggiata, a destra e a sinistra, dal Fascio Littorio. Lo spazio destinato al corpo principale del titolo è limitato, su tre lati, escluso il lato sinistro, da una greca, sulla quale ricorre la leggenda « Direzione Generale del Tesoro », e che costituisce la linea di separazione del titolo dalla matrice, dalla contromatrice e dal foglio dei tagliandi.

La stampa della parte anteriore del buono reca inoltre un ondulato che copre la cornice del titolo, i Fasci Littori e lo spazio bianco, fino a raggiungere la greca che gira sui lati superiore e inferiore, e sul lato destro del titolo.

Sopra la cornice campeggia la leggenda « Regno d'Italia ». Nell'interno della cornice il titolo reca, sulla parte superiore, la leggenda « Buono del Tesoro novennale a premi fruttante l'interesse del 4 per cento annuo con esenzione da ogni imposta e tassa presente e futura », e le indicazioni del decreto di emissione, della serie e della scadenza. Contiene inoltre gli spazi per la indicazione del numero ordinale di iscrizione, del capitale nominale, della intestazione e delle eventuali annotazioni: e nella parte inferiore, a sinistra, gli spazi per la indicazione della data di emissione e del numero di posizione.

Il titolo reca infine, nella parte inferiore, a destra, la firma del direttore generale del Tesoro, e, sul centro, un disco bianco sul quale è impresso un bollo a secco, a forte rilievo, con lo stemma dello Stato e la leggenda « Regno d'Italia ».

Le diciotto cedole semestrali sono disposte su due colonne affiancate, di nove cedole ciascuna, divise da una greca. La numerazione progressiva delle cedole comincia dalla colonna esterna e dal basso verso l'alto.

La stampa del prospetto di ciascuna cedola è costituita da una cornice recante un fregio in foglio di alloro; il lato superiore della cornice porta la indicazione del numero ordinale della cedola; il lato sinistro la indicazione della serie alla quale appartiene il buono, e il lato destro la indicazione del decreto di emissione. Il corpo di ogni cedola reca un fondo costituito dalla ripetizione micrografica della leggenda « Buono del Tesoro » e, nella parte destra, un disco bianco, sul quale è impresso un bollo a secco con lo stemma dello Stato e la leggenda « Regno d'Italia ». Su ogni cedola è riprodotta, a stampa, la dicitura « Buono del Tesoro novennale 4 per cento a premi », e la indicazione della scadenza semestrale. Le cedole recano, inoltre, uno spazio per riportarvi la indicazione del numero ordinale del titolo nominativo, e lo spazio per la indicazione dell'ammontare della rata semestrale di interessi.

Il titolo, nel suo rovescio, e in corrispondenza del corpo principale, porta stampata una cornice, la quale comprende: a sinistra uno spazio per la indicazione dei numeri dei buoni al portatore rappresentati dal titolo nominativo; nel centro la tabella dei premi; e a destra uno spazio destinato alle annotazioni relative al pagamento dei premi eventualmente assegnati ai buoni al portatore suddetti.

La colorazione del titolo e delle cedole, sia nel prospetto che sul rovescio, è: per la serie *A* in verde, per la serie *B* in rosso vermiglione, per la serie *C* in lacca carminata scura, per la serie *D* in azzurro, per la serie *E* in viola, per la serie *F* in arancio, e per la serie *G* in terra d'ombra.

Art. 2.

I modelli dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali delle sette serie, di cui all'articolo che precede, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato poi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(5996)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-21386.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Decaneva, di Giacomo, vedova Zemlak, nata a Trieste il 9 dicembre 1885 e residente a Trieste (via Petrarca n. 3), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Terrani »,

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Decaneva, vedova Zemlak, è ridotto in « Terrani.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alfredo fu Francesco, nato il 26 settembre 1911, figlio;
2. Laura fu Francesco, nata il 4 agosto 1917, figlia;
3. Bruno fu Francesco, nato il 19 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(933)

N. 11419-1698.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo I del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Damiano Vegliach di Giuseppe, nato a Muggia il 2 ottobre 1901 e residente a Albaro, 166, è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Vegliach nata Kozlan di Giuseppe, nata il 25 settembre 1900, moglie;
2. Oreste di Damiano, nato il 22 agosto 1920, figlio;
3. Palmira di Damiano, nata l'11 luglio 1922, figlia;
4. Maria Vegliach nata Grison di Antonio, nata il 25 febbraio 1876, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 14 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(951)

N. 11419-1699.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo I del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Vegliach di Francesco, nato a Pirano il 18 giugno 1894 e residente a San Rocco, 56, è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Vegliach nata Possega di Giovanni, nata il 4 ottobre 1894, moglie;
2. Giordano di Domenico, nato il 3 dicembre 1919, figlio;
3. Daria di Domenico, nata l'11 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 14 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(952)

N. 11419-1702.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo I del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vegliach nato a Muggia il 5 novembre 1906, e residente a S. Bartolomeo, 421 è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 14 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(955)

N. 11419-1703.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo I del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vegliach di Giacomo, nato a Pinguente il 23 gennaio 1860, e residente a Stramare, 10. è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Vegliach nata Ciac di Giuseppe, nata l'11 maggio 1860, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 14 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(956)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo commerciale italo-olandese del 1° marzo 1934.

Addì 19 marzo corrente si è proceduto in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi ad uno scambio di Note per la entrata in vigore a far tempo dal 20 marzo corrente dell'Accordo commerciale fra i due Paesi stipulato in Roma il 1° marzo 1934 e reso esecutivo nel Regno col R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374.

(6002)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 132.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1283 — Data: 12 maggio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ziliani Ugo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 70 — Capitale: consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5960)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio: 1722 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Vidili Emilio — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 10202 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Scuola elementare di Buscoldo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 15858 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Scuola elementare di Curtatone — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 122 — Numero del certificato provvisorio: 11824 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Canova Enrico — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 123 — Numero del certificato provvisorio: 3178 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Boscaglia Gisberto — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 7516 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Nosari Romano — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 5538 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Fumu Giuseppe fu Antonio da Buddusò — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5638)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 63.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.66
Inghilterra (Sterlina)	59.45
Francia (Franco)	76.625
Svizzera (Franco)	376.45
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.755
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.66
Cecoslovacchia (Corona)	49.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.635
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.02
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.25
Svezia (Corona)	3.10
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.55
Id. 3,50 % (1902)	86.25
Id. 3 % lordo	65.425
Prestito Conversione 3,50 %	92.40
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.25
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.825
Id. id. id. 1940	106.075
Id. id. id. 1941	106.175
Id. id. id. 1943	100.10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.575

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.